DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. 981/2016

BANDO PER n.20 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI

VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 18 novembre 2008;

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 21 luglio 2016 e successiva del 19 ottobre 2016;

DECRETA

ART. 1 - È indetto per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di **n.20** borse di collaborazione di studenti, da destinarsi all'attività di assistenza informatica e tutoraggio agli studenti, presso i Laboratori di Ricerca e l'Aula Multimediale (Aula 10) del Dipartimento di Psicologia.

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore per giorno, e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti, nellôambito del funzionamento della predetta struttura, sono i seguenti:

a) estendere lôapertura pomeridiana dei laboratori a tutta la settimana;

b) vigilanza sul rispetto delle regole di uso dei laboratori, delle attrezzature e di accesso agli stessi, ivi compresa lôaula 10;

c) tutoraggio e assistenza agli studenti nellôattività di esercitazione nei relativi laboratori (ricerca bibliografica e consultazione archivi informatici, elaborazioni di immagini, assistenza nellôuso di software e apparecchiature);

d) assistenza nelle esercitazioni sperimentali e supporto informatico per sperimentazione per tesi di laurea.

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3 - Il compenso per lôattività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dallôimposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 - Sono requisiti di ammissione per gli studenti:
Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04).

a) regolare iscrizione allôanno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dellôanno accademico precedente.

Per quanto riguarda lôesatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.
In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante

il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.
Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante lôarco dellôintera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

a) regolare iscrizione allôanno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dellôanno accademico precedente.

Per quanto riguarda lôesatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.
In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.
Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante lôarco dellôintera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

a) regolare immatricolazione allôanno accademico di riferimento;
b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per lôammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nellôordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento

della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.
In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.
Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di **almeno 1 esame** da individuarsi all'interno del seguente elenco di almeno tre discipline:

- **SSD M-PSI/01 - Psicologia Generale;**
- **SSD M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica;**
- **SSD M-PSI/03 - Psicometria**.

ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel ñManifesto degli Studiò vigente per il pagamento della prima rata dôiscrizione agli anni successivi al primo senza il pagamento di sovrattassa o che abbiano pagato la II rata dellôanno accademico precedente in ritardo con il pagamento di sovrattassa;
c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel ñManifesto degli Studiò vigente;
d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata allôUniversità o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
e) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per lôattribuzione di collaborazione per lo stesso anno accademico;
g) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Psicologia , dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il Servizio Informatico Borse Studenti disponibile al seguente sito web: **http://borsecoll.uniroma1.it**

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso lôamministrazione del Dipartimento di Psicologia , Via dei Marsi 78, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa **entro le ore 13:00 del giorno 05 dicembre 2016** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

dal martedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Per informazioni relative al bando contattare la Sig.ra Alessandra PANACCHIA al seguente indirizzo e-mail alessandra.panacchia@uniroma1.it , tel. 06/49917521.

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.
La domanda del candidato (allegato A1) deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data , il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e la relativa votazione riportata;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali multe per lôa.a. 2016/2017 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal ñManifesto degli Studiò per lôa.a.2016/2017;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'anno accademico 2016/2017;
- l'eventuale fruizione di collaborazione nell'anno accademico precedente con lôindicazione della struttura presso la quale è stata svolta lôattività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso e aver già iniziato la relativa attività.

ART. 7 - Il conferimento delle collaborazioni di cui allôart. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di una Commissione giudicatrice di 5 membri, nominata dallôorgano collegiale del Dipartimento di Psicologia. Detta Commissione individuerà i beneficiari delle collaborazioni prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui allôart. 4 del presente bando, il merito ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nellôintera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea

specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.
La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^{N} C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nellôi-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati allôi-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per lâammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nellôordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).
Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche il **09 dicembre 2016** mediante pubblicazione sul sito web https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71 e affissione all'albo del Dipartimento di Psicologia.
Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8 - Dal **20 dicembre 2016** al **22 dicembre 2016** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di collaborazione di cui al presente bando.

ART. 9 - Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

Roma, 2 novembre 2016

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA
Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI